Cód. barras: STJ00095316 (2012)

INDICE

pag.

INTRODUZIONE 1

CAPITOLO PRIMO

INDIVIDUAZIONE DELL'OGGETTO
DEL PROCEDIMENTO PREGIUDIZIALE INTERPRETATIVO

1. Premessa 3
2. L'oggetto del procedimento di rinvio pregiudiziale interpretativo normalmente coincide con la questione esegetica dubbia formulata dal giudice nazionale nell'ordinanza di rinvio. Esso consiste in una mera *Rechtsfrage* 15
3. Elementi identificativi della questione interpretativa: *a*) deve trattarsi di una questione di diritto e, segnatamente, di una questione di diritto dell'Unione europea (non già di diritto interno). Il fenomeno dell'autoampliamento della competenza da parte della Corte di giustizia 22
4. *Segue. b*) Deve essere una questione di diritto concreta ossia deve esservi la necessità di applicare la norma dell'Unione europea onde risolvere la controversia pendente tra le parti. Ciò significa che il giudice di rinvio è tenuto ad indicare gli elementi di fatto da sussumere sotto la norma *de qua*, i quali divengono elementi identificativi della *Rechtsfrage*. Per contro, le argomentazioni giuridiche addotte dal giudice *a quo* a sostegno del quesito esegetico non assurgono al rango di elementi identificativi di quest'ultimo 37
5. *Segue*. L'ulteriore requisito enunciato dalla Corte di giustizia, collegato al controllo esterno sulla ricevibilità della questione interpretativa: non deve trattarsi di una controversia fittizia instaurata appositamente per suscitare un rinvio pregiudiziale. Critica 81
6. *Segue*. Non vi sono elementi soggettivi identificativi della questione interpretativa oggetto del processo. Le parti in senso sostanziale del giudizio di merito non svolgono tale funzione 89

BDJur
http://bdjur.stj.jus.br

pag.

CAPITOLO SECONDO

NATURA E STRUTTURA DEL PROCEDIMENTO PREGIUDIZIALE INTERPRETATIVO

SEZIONE PRIMA

L'*ITER* FISIOLOGICO

1. Ipotesi di lavoro: il procedimento pregiudiziale interpretativo come subprocedimento incidentale ascrivibile al *genus* della giurisdizione oggettiva originato dal «parziale» venir meno, per il giudice nazionale, del potere di interpretare liberamente la normativa europea reputata applicabile al merito ovvero al rito della controversia dinanzi a lui pendente 92
2. Le deroghe (effettive od apparenti) al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato poste in essere, nella prassi, dalla Corte di giustizia: *a*) le ipotesi in cui il quesito interpretativo formulato dal giudice *a quo* è officiosamente affiancato da una *quaestio* sulla validità; *b*) la riqualificazione del quesito concernente la verifica della compatibilità di una norma interna con quella di matrice sovranazionale 101
3. *Segue. c*) L'interpretazione di norme di diritto dell'Unione europea cui il quesito interpretativo del giudice *a quo* non faceva riferimento e che, tuttavia, il giudice «comunitario» considera decisive per la soluzione del processo nazionale 114
   - 3.1. *Segue. d*) Il mutamento dell'ordine di esame delle questioni interpretative e la scissione, in più quesiti, dell'unica *quaestio* formulata dal giudice *a quo*; restrizione dei confini della medesima 119
4. Il giudizio pregiudiziale interpretativo come procedimento senza parti in senso sostanziale 129
5. *Conseguenze*: ... se si tratta di un subprocedimento incidentale occorre che le (sole) parti del giudizio *a quo* siano tutelate avverso l'eventuale soluzione «di terza via» adottata dall'autorità giurisdizionale; sia che si tratti di quella nazionale, sia che si tratti della Corte di giustizia 144
   - 5.1. L'impossibilità di replicare alle conclusioni dell'avvocato generale 149
   - 5.2. Sintesi ed individuazione delle fattispecie di «riqualificazione» che appaiono, sotto questo profilo, problematiche 162

SEZIONE SECONDA

I PROCEDIMENTI SEMPLIFICATI

6. La natura del giudizio pregiudiziale accelerato e di quello d'urgenza. Non si tratta di provvedimenti cautelari e neppure di provvedimenti sommari-semplificati-esecutivi. Piuttosto, si verte in presenza di giudizi semplificati idonei a concludersi con l'emanazione di una pronuncia con forma di sentenza

BDJur http://bdjur.stj.jus.br

pag.

avente la medesima efficacia di quella emanata a seguito del procedimento pregiudiziale «ordinario» 168
6.1. Conclusioni sulla natura del procedimento accelerato 186
7. *Segue*. Il procedimento d'urgenza 188
8. *Segue*. Il procedimento semplificato, invece, ha carattere sommario ed è destinato a concludersi con un'ordinanza che risolve il quesito esegetico tramite rinvio ad una precedente sentenza interpretativa 198

Capitolo Terzo

INDIVIDUAZIONE DELLA NATURA DELL'EFFICACIA DELLA SENTENZA INTERPRETATIVA COSI COME DEI SUOI LIMITI OGGETTIVI

1. Con la sentenza che conclude nel merito il procedimento di rinvio pregiudiziale interpretativo (indifferentemente: ordinario, accelerato o d'urgenza) la Corte di giustizia dichiara qual è l'interpretazione da attribuire al quesito esegetico sottopostole. Trattasi, pertanto, di una sentenza dichiarativa vincolante nella sua sola parte dispositiva. Rinvio al § 6 212
2. Stabilità degli effetti. La sentenza conclusiva del giudizio pregiudiziale interpretativo è una pronuncia idonea al giudicato formale: anzi, essa nasce già passata in giudicato formale 219
3. L'indubitabile idoneità della pronuncia alla produzione di un'efficacia di accertamento endoprocessuale (*Bindungswirkung*), la quale impedisce al giudice che effettuò il rinvio di riproporre il «medesimo quesito interpretativo» ed alla Corte di giustizia di revocare o modificare il *dictum* (ma non di mutare, in futuro, orientamento). La preclusione, come di regola, si forma sul *quid decisum* e non sul *quid disputatum* 225
4. *Segue*. L'efficacia endoprocessuale osta a che il giudice *a quo* rimetta nuovamente alla Corte di giustizia il «medesimo quesito interpretativo» ma non anche un «quesito interpretativo analogo» 233
5. *Segue*. L'efficacia endoprocessuale si produce anche nei confronti dei giudici dei successivi gradi del giudizio *a quo*? Rinvio 244
6. La pronuncia interpretativa non è idonea al giudicato sostanziale, non trattandosi di sentenza dichiarativa del modo di essere di un diritto. Conseguenza: poiché si verte in presenza di una pronuncia dichiarativa e non già costitutiva non sembra possibile fare riferimento all'art. 264 Trattato FUE per delineare la portata «soggettiva» del *dictum* 245
7. *Segue*. La sentenza della Corte di giustizia non ha neppure l'*autorité de la chose interprétée* ossia non s'incorpora alla norma interpretata fornendo l'esegesi che avrebbe dovuto essere attribuita *ab origine* (ed *erga omnes*) alla disposizione di diritto dell'Unione europea 255
8. La pronuncia interpretativa ha efficacia panprocessuale ed è altresì idonea alla produzione di effetti giuridici ulteriori e diversi rispetto a quelli c.d. diretti, comunemente denominati effetti «di fatto» 274

BDJur
http://bdjur.stj.jus.br

pag.

9. *Segue.* Non ha, invece, alcuna efficacia di precedente vincolante (*i.e.* di autonoma fonte del diritto) *binding* sul modello della *common law* 300
10. Conclusioni: la generalizzata efficacia giuridica, denominata dal processualista efficacia «di fatto» della sentenza interpretativa, consente egualmente il raggiungimento dell'obiettivo di nomofilachia europea 307

Capitolo Quarto

LIMITI «SOGGETTIVI» E TEMPORALI DI EFFICACIA DELLA SENTENZA INTERPRETATIVA

Sezione Prima

LIMITI «SOGGETTIVI» DI EFFICACIA

1. Precisazione sulla nomenclatura utilizzata. La sentenza interpretativa è efficace nei confronti del giudice che pose in essere il rinvio pregiudiziale così come nei confronti delle autorità giurisdizionali dei successivi gradi del medesimo processo, ivi compresa quella del rinvio e quella di prime cure adita a seguito di *translatio judicii.* È tenuto dal vincolo anche il giudice dell'impugnazione straordinaria, quante volte il proprio diritto nazionale gli consenta di rimettere in discussione il modo con cui nella precedente fase del processo fu ricostruita la questione di diritto a cui si riferisce la pronuncia della Corte di giustizia 314
   1.1. Ulteriori argomentazioni a sostegno della conclusione raggiunta 335
2. *Segue.* La sentenza interpretativa è efficace pure nei confronti della Corte costituzionale chiamata a decidere un giudizio incidentale di costituzionalità nell'ipotesi in cui la pregiudizialità comunitaria e quella costituzionale siano tra di loro in rapporto di consequenzialità necessaria. Eccezioni 342
   2.1. Una piccola digressione a proposito del generale dovere di osservanza, da parte della Corte costituzionale, del precedente della Corte di giustizia emanato in altro processo. La conferma proveniente dalla comparazione con l'ordinamento tedesco: il *Mangold-Beschluss* 346
   2.2. Profili di diritto comparato: A) rapporti tra pregiudiziale costituzionale e pregiudiziale comunitaria all'interno dell'ordinamento francese dopo la pronuncia della Corte di giustizia *Melki* e *Abdeli* (cause riunite C-188/10 e C-189/10). Vi è il rischio che la pronuncia interpretativa non possa essere tenuta in considerazione nell'ambito del giudizio incidentale di costituzionalità; B) controllo sull'applicazione dell'art. 267, terzo comma, Trattato FUE da parte del *Bundesverfassungsgericht* tedesco in sede di *Verfassungsbeschwerde.* L'annullamento della decisione giurisdizionale impugnata, il successivo rinvio pregiudiziale ed il vincolo del giudice *a quo* al *dictum* della Corte di giustizia 348

BDJur
http://bdjur.stj.jus.br

pag.

3. Ritorno al diritto interno: in caso di estinzione del giudizio *a quo*, permane l'efficacia panprocessuale della sentenza interpretativa 359
4. *Segue*. Non avendo efficacia normativa, la sentenza interpretativa non è in grado di produrre un vincolo giuridico direttamente rilevante nei confronti di tutti i giudici dello spazio giudiziario europeo che, in un processo diverso da quello di rinvio, e nel contesto di una distinta controversia, si trovino nella necessità di risolvere la «medesima questione interpretativa» ovvero una «questione analoga». Conseguenze sul piano processuale 360
5. *Segue*. Il vincolo nei confronti degli organi amministrativi nazionali è un vincolo normativo e non giurisdizionale che trova la propria fonte nell'art. 4, par. 3, Trattato UE. La sentenza *Kühne & Heitz NV*: non si tratta di un problema di limiti «soggettivi» di efficacia della pronuncia interpretativa 365

SEZIONE SECONDA
LIMITI TEMPORALI DI EFFICACIA

6. Gli effetti della sentenza interpretativa generalmente retroagiscono al momento della proposizione dell'istanza di rinvio pregiudiziale in modo tale che il *dictum* possa trovare applicazione nel giudizio *a quo*. Conseguenze 369
7. *Segue*. Analisi della giurisprudenza secondo cui la sentenza interpretativa si applica altresì ai rapporti giuridici fatti valere in distinti ed ulteriori giudizi sorti prima dell'emanazione della pronuncia se, per il resto, sono soddisfatte le condizioni che consentono di portare alla cognizione dei giudici una controversia relativa all'applicazione di tale norma 375
8. Efficacia nel tempo della sentenza interpretativa ed *overruling* 387

RIFLESSIONI CONCLUSIVE 391

BIBLIOGRAFIA 395

ELENCO DELLE PRONUNCE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA CITATE 409

INDICE ANALITICO 425

BDJur
http://bdjur.stj.jus.br